

DELIBERAZIONE 14 APRILE 2020
127/2020/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2020

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1106^a riunione del 14 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2016, 775/2016//R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)", in vigore dall'1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell'Autorità 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2019, 486/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 486/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione 1 aprile 2020, 107/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 107/2020/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, prevede che, entro la data del 31 marzo dell’anno t , siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG, prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari al 1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura, ne individua le componenti e prevede che i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori siano riconosciuti a consuntivo, con applicazione di un tetto, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*, decrescente nel triennio 2020-2022, disponendo che per il riconoscimento dei costi operativi su base individuale siano presentate specifiche istanze all'Autorità;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura;
- l'articolo 33 della RTDG contiene disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per le località in avviamento;
- l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- l'articolo 56, comma 2, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
- l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede, con riferimento agli investimenti degli anni 2018 e 2019, che ai fini del calcolo della media di cui al punto precedente sia assumano un peso del 60% per il costo effettivamente sostenuto e un peso del 40% per il costo *standard*, mentre per gli anni successivi si assumano pesi rispettivamente del 70% e del 30%;
- l'articolo 57, comma 1, della RTDG prevede che ai fini dell'aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura di classe maggiore di G6 effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione;
- l'articolo 57, commi 2 e 3, della RTDG reca disposizioni per il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- in relazione alla copertura dei costi relativi alle verifiche metrologiche nel triennio 2020-2022, il punto 7 della deliberazione 570/2019/R/gas dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la fissazione delle modalità di determinazione di tali importi;

- in relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con *smart meter*, il punto 11 della deliberazione 570/2019/R/gas dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili;
- l'articolo 57, comma 4, della RTDG prevede che per le dismissioni operate nel corso del precedente periodo di regolazione, le modalità per la comunicazione dei dati necessari per determinare gli importo a recupero dei mancati ammortamenti da riconoscere a ciascuna impresa distributrice siano definite con la medesima determina di cui al precedente alinea;
- il punto 2 della deliberazione 570/2019/R/GAS dispone che con modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, le imprese distributrici che abbiano esteso il perimetro delle località acquisite per effetto di processi di aggregazione societaria, quali acquisizioni di rami d'impresa, fusioni o incorporazioni o per effetto di subentro nella gestione del servizio a seguito di affidamento mediante gara di livello comunale o sovracomunale, possano richiedere per le nuove località acquisite l'applicazione del regime di degrado graduale.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 107/2020/R/GAS sono state approvate le tariffe definitive per il 2019 e che sono state rinviate a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2020 le determinazioni delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per le località riportate nella *Tabella 2* allegata alla medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- delle 200 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2019:
 - 194 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione;
 - 6 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 1* allegata alla presente deliberazione, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e/o non hanno trasmesso alcun dato.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica, presentate entro il 15 settembre 2019, con decorrenza dall'anno tariffe 2020:

- nella parte di motivazione della deliberazione 486/2019/R/GAS è previsto che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, per le imprese distributrici elencate nella *Tabella G* della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG 2014-2019;
- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2019:
 - sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2020, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati di anni precedenti all'anno 2018, con riferimento a dati patrimoniali relativi ad anni antecedenti il 2017, riferite a località servite dall'impresa distributtrice ID 643 – CNEA SUD S.r.L.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2020

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2020 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 2a, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini